

# **TI\_GERICHTE 11.1995.87 vom 4. Januar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-01-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.87)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.87 du 4 janvier 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.87 del 4 gennaio 1996

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Preliminarmente va dichiarato irricevibile il documento prodotto con l'appello, ostandovi l'art. 321 lett. b CPC. L'appellante invoca, invero, l'art. 420 cpv. 1 CPC, che consente appunto al giudice di assumere ulteriori prove nelle cause di stato. Invano. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un'azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie il documento, datato 15 giugno 1989, poteva essere prodotto con la petizione, eventualmente con la replica, di modo che tale mezzo di prova non può essere considerato ai fini del giudizio. Del resto l'art. 420 CPC non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti in prima sede ( Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 5 ad art. 420).

### **E. 2**

Il Pretore, dopo aver accertato che la separazione per tempo indeterminato era dovuta a fattori oggettivi, nessuno dei coniugi essendo stato in grado di provare colpe dell'altro, ha riconosciuto il marito coniuge colpevole ai sensi dell'art. 151 CC poiché dopo la separazione egli ha iniziato una relazione con \_\_\_\_\_. L'appellante contesta tale considerazione, facendo valere che la moglie non può essere definita coniuge innocente, poiché la disunione sarebbe dovuta a colpa della stessa, che con il suo comportamento avrebbe minato il matrimonio.

### **E. 3**

Lo scioglimento del matrimonio non è più controverso e la pronuncia del divorzio ha acquisito forza di giudicato. Litigioso rimane il riconoscimento di un contributo alimentare a favore della convenuta. a) L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. L'innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per ottenere un contributo sia sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC sia in base all'art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: sotto il profilo dell'art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve - cioè non insignificante, ma secondaria - può essere equiparata a innocenza, pur comportando in linea di principio una riduzione dell'indennità ( Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii). Ai fini dell'art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non sia causale per la disunione ( Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). In ogni modo

l'ammontare del contributo è determinato, tanto ai fini dell'art. 151 cpv. 1 CC quanto dell'art. 152 CC, a termini di equità e non solo di diritto ( Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto). 4.a) Il Pretore ha considerato in sostanza che l'istruttoria non ha permesso di dimostrare il presunto atteggiamento scontroso ed egoista della moglie, e che l'accusa rivolta a quest'ultima di aver intrattenuto una relazione extraconiugale non era suffragata da alcuna prova, se non dalla testimonianza di \_\_\_\_\_, la quale però si fondava su una personale interpretazione di una dichiarazione della moglie. b) L'appellante stesso non ha negato, nei propri allegati scritti, di aver intrattenuto durante il matrimonio (1977) una prima relazione extraconiugale, la cui origine egli fa tuttavia risalire all'atteggiamento della moglie. Dal fascicolo processuale si evince solo che nel 1977 i coniugi si sono rivolti al dottor \_\_\_\_\_ per "raddrizzare la barca". Dalle cartelle del medico richiamate agli atti risulta che secondo la moglie vi era un dissidio in atto, che l'adulterio del marito era stato per lei uno choc e che precedentemente il marito si doleva del poco affetto, anche nei rapporti intimi; secondo il marito vi erano "discussioni di letto", vi erano assenze della moglie dal domicilio, egli ha sempre cercato di "raddrizzare la barca" facendo il primo passo, ma incontrando apatia da parte della moglie (cfr. richiamo cartelle dott. \_\_\_\_\_). Ora, tali scarse indicazioni non consentono di accertare eventuali colpe della convenuta. È possibile che la moglie fosse poco appassionata nei rapporti con il marito, tuttavia ciò sembra ricondursi ai problemi di salute che l'affliggevano, e che sono attestati dalle annotazioni del dottor \_\_\_\_\_; in queste condizioni si poteva ragionevolmente pretendere che il marito desse prova di pazienza, sostenendo moralmente la moglie. Del resto l'unione appariva serena, come qualsiasi altra famiglia, e il marito non aveva mai esternato problemi familiari (deposizione \_\_\_\_\_), al punto che la separazione risultò una sorpresa (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). La vita coniugale, per altro, dopo la prima relazione extraconiugale del marito è proseguita come in precedenza (deposizioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). I figli \_\_\_\_\_ hanno riferito che la vita in famiglia era serena, invidiabile (deposizione \_\_\_\_\_), e che i rapporti tra i coniugi erano ottimi, senza litigi o discussioni (deposizione \_\_\_\_\_). Affermare nelle condizioni descritte che il comportamento della moglie, risalente per lo più a diversi anni prima della separazione, sia stato causale per la disunione manca di qualsiasi attendibilità. c) Neppure il rimprovero mosso alla convenuta di aver intrattenuto una relazione adulterina con \_\_\_\_\_ dopo la pronuncia della separazione ha trovato riscontro nell'istruttoria. L'interessato, durante la sua audizione, ha ammesso di conoscere la convenuta, in quanto sua coetanea e di aver frequentato la di lei casa anche la sera tardi, ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la stessa. Non si può pertanto ritenere provata la relazione extraconiugale della moglie, non essendovi fondate ragioni per dubitare dell'attendibilità di queste affermazioni. Certo per \_\_\_\_\_ tale comportamento poteva essere inteso come "amoroso", ma a parte questa unica personale interpretazione, dai fatti accertati non emergono ulteriori elementi oggettivi che corroborino l'accusa di infedeltà della moglie. d) L'appellante ritiene infine che la colpa causale della disunione sia da imputare alla moglie, priva di sentimenti materni e che durante il matrimonio abortì per ben due volte e consigliò alla nuora \_\_\_\_\_ di fare altrettanto. La censura è a dir poco temeraria. L'episodio riferito dalla nuora, smentito peraltro dall'ex marito \_\_\_\_\_, è infatti avvenuto dopo la separazione di fatto delle parti ed è pertanto del tutto estraneo alla disunione coniugale. Per quanto concerne invece le interruzioni di gravidanza della convenuta , le conclusioni che l'appellante trae dalle scarse annotazioni mediche del dott. \_\_\_\_\_ (fascicolo grigio, estratto della cartella clinica

della convenuta) sono insostenibili e non si fondano su alcun dato concreto. L'annotazione "in maggio 1964 minaccia di aborto e raschiamento" non consente infatti di concludere che l'interruzione della gravidanza sia stata voluta, anche perché in tal caso mal si comprenderebbe per quale motivo la convenuta si sarebbe sottoposta nel maggio 1963 a un intervento di retroversione uterina, notoriamente eseguito per ovviare alla sterilità femminile. Altrettanto inconcludenti sono il nervosismo e l'esantema verificatisi durante la prima gravidanza, che dimostrano semmai le difficoltà causate da tale stato alla convenuta, afflitta per di più da forti dolori alla schiena, fonte pure di dolori durante i rapporti intimi, come annotato dal medico. Quanto all'interruzione della gravidanza avvenuta nel 1971 e ammessa dall'interessata nella duplice, è verosimile che l'episodio sia avvenuto per motivi di salute, dal momento che il dott. \_\_\_\_\_ annotava nel 1971 l'esistenza di dolori alla colonna dorsale per i quali furono eseguiti esami radiologici e trattamenti chiropratici. L'evoluzione clinica ha poi consentito di appurare che i dolori alla schiena lamentati dalla convenuta erano dovuti a una grossa ernia discale, operata nell'agosto 1974 con un intervento di emilaminectomia lombosacrale destra, che non ha tuttavia completamente eliminato i disturbi (audizione del teste dott. \_\_\_\_\_, 15 giugno 1990). Altrettanto privo di consistenza è l'episodio riferito dalla cognata \_\_\_\_\_ a proposito della propria terza gravidanza e del commento che le fece in quell'occasione la convenuta. Da ultimo l'attore rimprovera all'appellata la scarsa cura della casa durante il matrimonio e sostiene di aver sopportato per un ventennio il cattivo carattere della moglie. Anche queste censure non possono essere condivise. A prescindere dal fatto che le deposizioni dei fratelli dell'appellante sulle presunte carenze come casalinga si fondano su opinioni soggettive degli stessi, l'episodio addotto per dimostrare il caratteraccio della moglie è avvenuto, ancora una volta, dopo la separazione dei coniugi, e per di più riguarda i rapporti tra suocera e nuora e non tra moglie e marito. I rimproveri di malgoverno della casa non sono ancora sufficienti a provare un disinteresse della famiglia tale da assurgere a colpa e non permettono di trarre conclusioni in merito ai sentimenti materni della convenuta. In sostanza i rimproveri mossi alla moglie sono rimasti a livello di affermazioni, ragione per cui la moglie non può essere considerata coniuge colpevole della disunione. Essa ha pertanto diritto a percepire una prestazione alimentare.

## **E. 5**

Rimane da definire su quale base la convenuta ha diritto a una rendita. Per l'art. 151 cpv. 1 CC l'obbligo di corrispondere un'equa indennità presuppone una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Ciò non toglie che la gravità della colpa influisca sull'ammontare della somma, ovvero sull'entità del risarcimento (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 con riferimenti). a) Il Pretore, dopo aver accertato che al momento della separazione la disunione era dovuta a fattori oggettivi, ha considerato la relazione del marito con \_\_\_\_\_ causale per il successivo divorzio, anche perché la moglie ha sempre nutrito la speranza di riconciliarsi con il marito. L'appellante contesta la causalità della sua relazione, poiché essa sarebbe iniziata quando il rapporto coniugale era già turbato. b) L'art. 148 cpv. 1 CC prevede che quando l'azione di divorzio è preceduta dalla pronuncia della separazione e sia scaduto il termine di separazione di tre anni senza che vi sia stata riconciliazione, il divorzio deve essere pronunciato, a meno che i fatti giustificativi dell'azione siano esclusivamente a carico del coniuge che postula il divorzio. A differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, il divorzio

può essere ottenuto anche dal coniuge più colpevole o da quello principalmente responsabile della disunione coniugale. L'azione di divorzio susseguente a una separazione è subordinata a condizioni speciali poiché il giudice ha già ammesso l'esistenza di una causa suscettibile di dissolvere il vincolo coniugale (DTF 114 II 115 consid. 2 con riferimenti). Il giudice dell'azione di divorzio è legato dalle constatazioni di fatto del giudice della separazione, ma non dall'apprezzamento giuridico che quest'ultimo vi ha dato (DTF 117 II 123 consid. 3b e dottrina citata). Sono constatazioni di fatto, in particolare, quelle relative al ruolo causale avuto dai motivi di disunione nella rottura del vincolo coniugale ammessi dal giudice della separazione. c) Dalla sentenza di separazione del 28 novembre 1985 risulta che l'unione era già turbata e scossa da profondi contrasti e reciproche incomprensioni. Il giudice del divorzio ha ricondotto queste tensioni a fattori oggettivi. Litigiosa è la questione della colpa causale del marito nella successiva pronuncia del divorzio dovuta alla sua relazione con \_\_\_\_\_. Il giudizio di divorzio posteriore alla separazione può essere fondato sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti (art. 148 cpv. 3 CC). Ora, come si è visto in precedenza, la separazione è stata fatta risalire a fattori oggettivi. Nella presente procedura l'attore non è stato in grado di provare una qualsivoglia colpa della convenuta né prima né dopo la pronuncia della separazione, mentre non è contestato che dopo la pronuncia della separazione egli ha iniziato una relazione con \_\_\_\_\_, perdurante a tutt'oggi (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). d) Per assurgere a colpa causale, la relazione del marito deve aver provocato, o contribuito a provocare la disunione coniugale. La causalità non è data se la colpa - ancorché grave - non ha avuto effetti sull'unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa quando l'unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339). Sostiene l'appellante che già al momento della pronuncia della separazione l'unione coniugale era irrimediabilmente minata. Dagli atti dell'azione di separazione richiamati si evince invero che al tentativo di conciliazione del

#### **E. 10**

settembre 1985 per i coniugi l'unica soluzione alla loro crisi era quella "drastica dello scioglimento del matrimonio". La convenuta, nella sua risposta di causa del 17 ottobre 1985, aveva poi riconfermato l'esistenza del turbamento al punto da rendere impossibile la convivenza. Tali scarse indicazioni non permettono ancora - da sole - di intravedere una definitiva e irrimediabile disunione. Anche perché, nonostante i propositi espressi al tentativo di conciliazione, i coniugi finirono poi per chiedere consensualmente la separazione legale, dimostrando di volersi concedere un periodo di riflessione prima di postulare la definitiva rottura dell'unione ( Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, Berna \_\_\_\_\_5, pag. 185-186). e) Nel sostanziare la sua opposizione al divorzio, per finire accettato, la convenuta ha sempre indicato di sperare in una riconciliazione (doc. C; risposta e riconvenzione pag. 5, duplica pag. 11, conclusioni pag. 6). Certo, non risulta, né la moglie lo afferma, che essa abbia fatto concreti tentativi per riconciliarsi con il marito, ciò che tuttavia nemmeno poteva essere preteso da lei nei confronti di un marito adultero che non ha mai inteso ritornare sui suoi passi. Si aggiunga che alla moglie, come si è visto in precedenza (consid. 4c), non può essere rimproverato neppure di aver eventualmente mancato ai doveri di fedeltà coniugale durante la separazione, ciò che è un ulteriore indizio a favore della disponibilità alla riconciliazione. Infine il figlio \_\_\_\_\_ ha avuto modo di riferire che la madre, almeno sino al 1992, nutriva speranze di ricongiungersi con il marito (deposizione \_\_\_\_\_) e non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità di questa dichiarazione. f) In queste

condizioni si deve concludere che la violazione grave dei doveri coniugali in cui è incorso il marito è stata la causa determinante per la disunione. In tali circostanze la moglie, in quanto coniuge innocente, ha diritto a una rendita fondata sull'art. 151 CC. 6. Il Tribunale federale ha riassunto i principi su cui si fonda l'odierna giurisprudenza relativa all'art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli inferiori a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio dell'attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute). Nel caso in esame la convenuta aveva al momento del divorzio 56 anni e il matrimonio - celebrato il \_\_\_\_\_ 1964 - durava da 30 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 9 anni, mentre i figli erano già maggiorenni. La moglie, che si è occupata dell'economia domestica durante l'unione coniugale, non esercita alcuna attività lavorativa. In queste condizioni, a prescindere da eventuali impedimenti di natura fisica, alla convenuta non può essere imposta la ripresa di un'attività lavorativa. 7.a) Per quanto riguarda l'ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l'art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico. La richiedente dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall'art. 163 CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari ( Näf-Hofmann , Das neue Ehe- und Erbrecht, \_\_\_\_\_, n. 207). L'obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della stessa dipendono dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell'avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer , op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno subito dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b). b) Il Pretore ha stabilito che il pregiudizio patito dalla convenuta corrisponde a quanto da essa percepito attualmente in forza della sentenza di separazione, ossia fr. 3'675.- (sentenza pag. 11). L'appellante contesta tale valore sostenendo che il fabbisogno mensile dell'appellata ammonta a fr. 1'975.- (fr. 1'025.- minimo base, fr. 750.- locazione e fr. 200.- cassa malati e oneri sociali) e che nella determinazione del contributo va computato anche il reddito della sostanza di fr. 569.-. c) Dall'istruttoria è emerso che con la sentenza di separazione del 28 novembre 1985 il marito è stato obbligato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1'900.-. Non è contestato che attualmente tale contributo ammonta a fr. 2'475.-. È possibile che tale importo non corrisponda ai criteri giurisprudenziali in materia di determinazione del fabbisogno mensile di un coniuge, ma ciò non toglie che nel caso concreto se non fosse stato pronunciato il divorzio, la moglie avrebbe continuato a percepire questo importo. Va inoltre considerato che, come si è visto in precedenza (consid. 6), alla moglie, già inattiva durante l'unione coniugale, non può essere imposta la ripresa neppure parziale di un'attività lucrativa, di modo che non v'è motivo per ridurle il tenore di vita con un'eventuale diminuzione del contributo. d) Come correttamente rilevato dal primo giudice, al citato importo dev'essere aggiunto il canone di locazione di fr. 1'200.- mensili. L'appellante, a torto, pretende di riconoscere unicamente fr. 750.-, corrispondenti a quanto pattuito tra le parti. Ora, pur non risultando l'ammontare esatto del canone di locazione versato dalla convenuta, l'importo di fr. 1'200.- non è stato

contestato nella sua entità dall'appellante e deve pertanto essere riconosciuto. Certo il marito fa valere un accordo in merito al pagamento di fr. 750.– quale partecipazione alla locazione (replica e riconvenzionale pag. 3), ma, a prescindere dal fatto che la circostanza è contestata (duplica pag. 5) e quand'anche si volesse assumere agli atti il documento irricevibile annesso all'appello, resta la circostanza che nella determinazione dei contributi alimentari deve essere considerato l'importo effettivamente versato a questo titolo. Del resto il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. \_\_\_\_\_ 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto al marito provare i fatti su cui fondava la propria argomentazione. Ne discende, in ultima analisi, che l'importo di fr. 1'200.– dev'essere confermato. e) Deve per contro essere parzialmente accolta la censura relativa alla computazione del reddito della sostanza che l'appellante calcola in fr. 569.– mensili (appello pag. 16). Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989 la convenuta ha ricevuto dal marito l'importo di fr. 113'916.20 a parziale liquidazione del regime dei beni (doc. D). Tenuto conto che nella determinazione della rendita il coniuge beneficiario deve lasciarsi computare i redditi del suo lavoro e quello della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 722, pag. 144) e che questa sostanza frutterà interessi, si giustifica di considerare il reddito della stessa, che può legittimamente essere fissato in fr. 475.– (5% annui). Certo la convenuta ha affermato di avere attinto a questo capitale per far fronte alle sue indispensabili spese, ciò che ha ridotto la somma a fr. 20'000.–. Ma a prescindere dal fatto che dal fascicolo processuale risultano spese per soli fr. 23'660.– (doc. 6, 7 e 8), alle quali possono essere aggiunti fr. 4'000.– versati al figlio \_\_\_\_\_, la circostanza non è decisiva. Determinante risulta essere il momento in cui essa ha ricevuto il capitale, che doveva mettere a frutto e non essendo dimostrato - tra l'altro - che le spese sostenute fossero indispensabili. Va rilevato infine che tale importo non può essere messo in compensazione con la perdita di aspettative ereditarie causate dal divorzio, così come deciso dal Pretore, poiché la convenuta si è limitata solamente a indicarle, ma non le ha minimamente circostanziate. f) L'appellante chiede infine di tenere conto del fatto che egli aiuta finanziariamente il figlio \_\_\_\_\_, la nipote \_\_\_\_\_ e la ex nuora. L'argomentazione è sprovvista di fondamento. A prescindere dalla circostanza che l'appellante stesso non pretende di non essere in grado di versare un contributo alla convenuta, dall'istruttoria non è emerso che le persone da lui aiutate rischiano di cadere nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC). \_\_\_\_\_ riceve i contributi alimentari dovuti da \_\_\_\_\_ dalla pubblica assistenza (deposizione \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e l'appellante si limita a pagarle il canone di locazione, peraltro rimborsato, di un appartamento di sua proprietà e sul quale la nuora vanta un diritto di abitazione (doc. D), mentre il figlio \_\_\_\_\_ riceve vitto e alloggio gratuiti dal padre (deposizione \_\_\_\_\_). Ciò posto, non vi è ragione di tenere conto di questi aiuti, per altro non quantificati, alla stregua di un fattore di riduzione nella determinazione del contributo a favore della convenuta. Si aggiunga infine che deducendo dal suo reddito di fr. 7'564.50 l'importo della rendita riconosciuta, l'appellante dispone di un'eccedenza di fr. 4'364.– con il quale far fronte al proprio sostentamento. g) In definitiva l'indennità riconosciuta alla convenuta ammonta a fr. 3'200.– (fr. 3'675.– ./ fr. 475.–). L'appello deve pertanto essere accolto in tale misura. 8. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dell'esito dell'appello (riduzione dell'importo della rendita di fr. 475.–) non si giustifica una diversa ripartizione degli oneri di prima sede,

peraltro già suddivisi in ragione di metà ciascuno. In questa sede l'appellante è soccombente in maniera pressoché totale, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico i 7/8 degli oneri processuali con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: " 2. \_\_\_\_\_ verserà a \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_, entro il cinque di ogni mese, una rendita mensile anticipata di fr. 3'200.-. 2.1. immutato Per il resto la sentenza rimane invariata. II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 550.- b) spese fr. 50.- fr. 600.- già anticipati dall'appellante sono posti a suo carico in ragione di 7/8 e a carico dell'appellata in ragione di 1/8. \_\_\_\_\_ verserà alla controparte l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione a: - lic. iur. \_\_\_\_\_, studio legale avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.